



TRIBUNALE DI LECCE

PRESIDENZA

OGGETTO: misure organizzative dell'attività giudiziaria sino al 31.10.2020 presso il Tribunale di Lecce volte a contrastare l'emergenza epidemiologica, adottate ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, conv. nella legge 24.4. n. 27, e successive modificazioni (da ultimo art. 221 D. L. 19.5.20 n. 34, convertito nella Legge 17.7.2020 n. 77).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83 commi D.L. 17 marzo 2020 n.18 e successive modificazioni;

Visti i pregressi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente del Tribunale di Lecce, da intendersi qui come integralmente trascritti;

Visti i pregressi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente della Corte di Appello di Lecce e dal Procuratore Generale;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni civili e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce (riunione del 7.9.20), e non avendo avuto specifiche segnalazioni dai Presidenti e Coordinatori delle Sezioni penali;

Considerati l'attuale stato dell'emergenza epidemiologica e la constatata efficacia delle misure organizzative sinora adottate per la prevenzione del rischio di contagio e per la graduale ripresa dell'attività giurisdizionale;

Considerato, altresì, che, per il settore penale, con provvedimento in data 16.6.20, è stato disposto l'ampliamento dell'attività processuale senza che ne siano derivati particolari problemi sul piano logistico e della sicurezza delle persone, onde, sotto tale profilo, non appare necessario adottare ulteriori modifiche rispetto a quanto già precedentemente disposto, che appare aderente a quanto statuito dall'art. 221, comma 9, D.L. n. 34/20;

che anche con riferimento al settore civile e del lavoro si ritiene opportuno confermare le misure già adottate, con le seguenti precisazioni:

- Ai sensi dell'art. 221, comma 4°, D.L. n. 34/20, come modificato dalla Legge n. 77/20, va privilegiata, ove possibile, la trattazione scritta, con il rispetto dei termini previsti dalla citata disposizione. Ove non sia possibile il rispetto di detti termini, ovvero il ruolo d'udienza sia

- talmente carico da non consentire il rispetto delle misure di sicurezza, il giudice disporrà il rinvio del processo, possibilmente a breve, comunicando la data della nuova udienza;
- La trattazione “in presenza” resta residuale (alla stregua di quanto disposto dall’art. 221, commi 6-8 D. L. cit.) e sarà assicurata, nei termini di cui alle citate disposizioni, ove ciò risulti assolutamente necessario (es.: comparizione parti, interrogatori, giuramenti e prove testimoniali);
 - In ipotesi di trattazione “in presenza” il giudice curerà che i processi siano chiamati ad orario prestabilito e comunicato alle parti, al fine di evitare assembramenti dentro l’aula d’udienza e fuori di essa, restando la misura del distanziamento fisico o sociale, in una all’obbligatorio uso di mascherina, essenziale ai fini della prevenzione del contagio. Al fine di evitare pericolosi assembramenti lungo i corridoi, avvocati e parti (strettamente interessate al processo) sono tenuti ad essere presenti nel Palazzo di Giustizia in prossimità del prefissato orario d’udienza. Le udienze saranno tenute (o potranno protrarsi) anche in ora pomeridiana, non oltre le ore 18,30.
 - Tutte le aule d’udienza civili saranno provviste di schermi in plexiglass, posizionati sul banco del Giudice e del Cancelliere e dotati di dispenser contenente gel disinfettante;
 - Per ragioni di sicurezza le udienze si tengono nelle apposite aule e non negli uffici dei giudici.

Tanto premesso

DISPONE

Sino al 31 Ottobre 2020 l’attività giurisdizionale presso il Tribunale di Lecce e l’Ufficio del Giudice di Pace avrà luogo nei termini di cui in narrativa.

Si comunichi.

Lecce, 11.9.2020

Il Presidente

F.to dott. Roberto Tanisi